

Contestazioni suppletive in dibattimento e richiesta di giudizio abbreviato: una nuova pronuncia di illegittimità parziale dell'art. 517 c.p.p., di Guglielmo Leo

Corte cost., 9 luglio 2015, n. 128, Pres. Cartabia, rel. Frigo

1. Il muro della **preclusione** per le richieste dibattimentali di **accesso ai riti speciali**, del quale non sempre è apprezzata la funzione essenziale (quella cioè di incentivare domande più tempestive, così garantendo che gli sconti di pena compensino risparmi effettivi e significativi delle risorse processuali), ha subito una nuova parziale **demolizione**, per altro ormai inevitabile.

Con la sentenza n. 129 del 2015, infatti, la Consulta ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale dell'**art. 517 c.p.p.**, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una **circostanza aggravante** che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il **giudizio abbreviato** relativamente al **reato oggetto della nuova contestazione**. La stessa sentenza ha stabilito essere **infondata**, invece, una seconda questione, volta alla demolizione pressoché completa del muro citato in apertura. Il rimettente aveva chiesto in sostanza che, una volta intervenuta una **contestazione suppletiva tardiva** riguardo ad un reato concorrente o ad una circostanza aggravante, l'imputato fosse **rimesso in termini** per una domanda di giudizio abbreviato riguardo all'**intera imputazione**, cioè anche con riguardo ai reati contestati in precedenza, e liberamente valutati, in punto di convenienza del rito, quando ancora sarebbe stata possibile una richiesta tempestiva di definizione sullo stato degli atti.

2. La storia del problema esige anzitutto, per una sintesi, il richiamo alla differenza tra **contestazioni** suppletive **fisiologiche** e contestazioni cosiddette **tardive** o **patologiche**. Con la prima espressione si allude alle variazioni dell'addebito che la legge consente per conformare l'imputazione alle emergenze scaturite dall'istruttoria dibattimentale: a contestazioni, dunque, che non sarebbero state possibili nel momento in cui l'azione penale è stata promossa. Sono definite tardive o patologiche, invece, le variazioni effettuate dal pubblico ministero, avvalendosi delle norme concernenti le contestazioni suppletive, sulla base di cognizioni già disponibili nella fase predibattimentale, al solo scopo di migliorare il livello di corrispondenza tra i fatti accertati e l'addebito complessivamente mosso all'imputato.

Per lungo tempo si è discusso se gli artt. 516 e 517 c.p.p. davvero consentissero anche le contestazioni tardive. Ad un certo punto però, anche grazie ad un intervento delle Sezioni unite della Corte suprema^[1], è prevalsa la pragmatica soluzione affermativa, e da quel momento in poi la soluzione ha trovato solo opposizioni molto sporadiche nella giurisprudenza^[2].

Tra le opportunità disperse dalla contestazione suppletiva in dibattimento era compresa la possibilità per l'imputato di definire mediante **riti speciali** il procedimento per il reato di nuova contestazione. Se la preclusione appariva tollerabile a fronte di **contestazioni fisiologiche**, che del resto rappresentano un rischio valutabile dalla difesa nel momento in cui si approssimano le soglie preclusive, altrettanto non poteva dirsi quanto ai reati che avrebbero potuto essere contestati in tempo utile per la domanda difensiva (cioè nell'udienza preliminare o con la citazione a giudizio). Qui la perdita di opportunità per l'imputato non dipendeva e non dipende dall'inevitabile mutevolezza del quadro cognitivo e dalla necessaria flessibilità dell'imputazione, ma da una **inerzia colpevole** del pubblico ministero.

Con i suoi primi provvedimenti la Consulta aveva evitato manipolazioni del sistema^[3]. L'argine, tuttavia, si era rotto ben presto, la prima volta con riguardo al procedimento di applicazione della pena su richiesta. Gli **artt. 516 e 517 c.p.p.** erano stati infatti dichiarati **illegittimi** nella parte in cui

non consentivano la richiesta di **patteggiamento** ove la contestazione suppletiva intervenisse sulla base di elementi già acquisiti al momento di esercizio dell'azione penale, oppure se a suo tempo vi fosse stata richiesta dell'imputato rispetto alle contestazioni originarie (sentenza **n. 265 del 1994**, che aveva contestualmente ricusato un analogo intervento per il rito abbreviato[4]). Analogamente, e dopo breve tempo (sentenza **n. 530 del 1995**), le norme erano state dichiarate illegittime nella parte in cui non consentivano che l'imputato potesse sollecitare l'**oblazione** per reati oggetto della contestazione suppletiva, sempreché naturalmente ricorressero le condizioni delineate agli artt. 162 e 162-bis c.p.[5]

Alla base delle due decisioni il rilievo che le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale dipendono dalla impostazione che il pubblico ministero conferisce all'accusa, cosicché, quando l'imputazione deve essere modificata per un errore od una negligenza dello stesso pubblico ministero (e non per la sopravvenienza di nuovi elementi di prova), la preclusione dell'accesso al rito sarebbe ingiustificatamente lesiva del diritto di difesa.

Più resistenza la Consulta aveva opposto quanto al **rito abbreviato**, sebbene fosse già evidente che gli argomenti spesi per i riti ulteriori ben potevano valere anche per il giudizio sullo stato degli atti[6]. V'era disagio, come in seguito sarebbe stato spiegato, nell'innestare una **procedura parallela** di accertamento nel rito dibattimentale ordinario (la sentenza di oblazione o patteggiamento definisce "istantaneamente" l'addebito), e nell'indurre decisioni con **plurime e differenziate basi cognitive**. Una difficoltà considerata tanto grave che, da sempre, la giurisprudenza aveva escluso l'ammissibilità di **richieste parziali** di accesso al rito, cioè concernenti una parte soltanto dei capi di accusa, finanche quando non avessero comportato una decisione contestuale da parte dello stesso giudice. D'altra parte, sembrando irragionevole una **rimessione in termini** estesa ai reati contestati tempestivamente[7], il rimedio per i nuovi addebiti, pur tanto sollecitato dalla dottrina e da diversi giudici rimettenti, non poteva che attagliarsi ad una **domanda parziale**, con conseguente frazionamento della *regiudicanda*.

Alle fine, e comunque, l'intervento additivo era stato deliberato, mediante la **sentenza n. 333 del 2009**[8]. La Consulta aveva dichiarato l'**illegittimità** costituzionale dell'**art. 517 c.p.p.**, nella parte in cui non prevede(va), nel caso di **contestazione tardiva**, la facoltà dell'imputato di richiedere il **giudizio abbreviato** relativamente al **reato concorrente** posto ad oggetto del nuovo addebito. Inoltre, aveva dichiarato illegittimo anche l'**art. 516 c.p.p.**, nella parte in cui non prevede(va) - sempre e solo per le contestazioni tardive - la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato relativamente al **fatto diverso contestato in dibattimento**.

La Corte aveva preso le mosse (non senza una nota di perplessità) dal **diritto vivente**, secondo il quale, come si è visto, le contestazioni suppletive sono ammissibili anche se tardive. Una volta maturata la scelta di non contrapporsi agli orientamenti della giurisprudenza maggioritaria, i Giudici delle leggi avevano ritenuto che il **bilanciamento** tra l'esigenza di garantire la necessaria sensibilità dell'imputazione rispetto ai mutamenti del quadro cognitivo, ed il diritto dell'imputato di accedere ai riti speciali, non potesse trovare applicazione, attraverso la regola di inammissibilità della richiesta, nei casi in cui la contestazione tardiva dipenda dalla negligenza (o peggio) del pubblico ministero. D'altra parte, a giustificazione dell'*overruling* almeno parziale, la Corte aveva valorizzato i profondi cambiamenti indotti, oltreché dalla cosiddetta *legge Carotti*, dalla sua stessa **sentenza n. 169 del 2003**[9], con la quale, al fine precipuo di assicurare un sindacato giudiziale sulla decisione di rigetto della domanda di accesso al rito, si erano create le condizioni per la celebrazione del **giudizio abbreviato** direttamente ad opera del **giudice dibattimentale**.

3. Va ricordato - sebbene il rilievo spezzi la (o ponga in evidenza la frattura della) lineare evoluzione degli interventi della Corte, fondati fino a quel punto sulla **funzione "riparatoria"** necessaria a compensare un comportamento doloso o negligente della parte pubblica - che decisioni ancor più recenti hanno **sfondato anche il muro** eretto a separare le **contestazioni tardive** da quelle fisiologiche.

Anzitutto, con la **sentenza n. 237 del 2012**[\[10\]](#), la Consulta ha rilevato l'ennesimo profilo di **illegittimità** costituzionale dell'art. 517 c.p.p., nella parte in cui non prevede(va) la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione. Con argomenti volti ovviamente a valorizzare elementi aggiuntivi, cioè sganciati dal ritardo nella contestazione, era stata dunque ammessa la possibilità di chiedere il **giudizio abbreviato** anche per il **reato concorrente** emerso solo grazie all'istruttoria dibattimentale. In sostanza, era stata ritenuta prevalente la necessità di tutela dell'interesse ad una valutazione specifica, ad opera dell'accusato, circa l'opportunità di definire con rito speciale ogni singola contestazione.

Una volta rotto l'argine, è parso naturale che la Corte, con la sentenza **n. 273 del 2014**, dichiarasse anche la **illegittimità** dell'art. 516 c.p.p., nella parte in cui non prevede(va) la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al **fatto diverso** emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale e posto ad oggetto di fisiologica contestazione suppletiva, ripristinando tra l'altro l'ormai tradizionale parallelismo della disciplina tra norma sul fatto concorrente e norma sul fatto diverso [\[11\]](#).

4. Con la sentenza odierna si torna al problema delle **contestazioni tardive**.

Il tenore della sentenza n. 163 del 2009 aveva indotto i commentatori ad escludere che fosse stata ammessa, con il corrispondente intervento manipolatorio, una **domanda tardiva** anche per il caso che la modifica dell'imputazione si risolva nella mera contestazione di una **circostanza aggravante**. Si trattava per altro di una anomalia, specie considerando che, mentre il pubblico ministero poteva scegliere di contestare in separato giudizio il reato concorrente trascurato con l'imputazione originaria, così consentendo in via fisiologica la domanda di accesso ai riti, una analoga possibilità non era e non è data per la **circostanza aggravante**, la cui contestazione è obbligatoria e può intervenire, appunto, solo nella sede in cui si giudica il reato cui accede l'ipotesi circostanziale.

L'anomalia si è fatta ancora più evidente allorquando la Corte, sul parallelo terreno della **richiesta di patteggiamento**, dopo la **contestazione tardiva** di una circostanza aggravante, ha compiuto l'ennesima incisione sull'art. 517 c.p.p., dichiarandone la **illegittimità** costituzionale nella parte in cui non prevede(va) la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione di pena, a norma dell'art. 444 c.p.p., in seguito appunto alla contestazione in dibattimento di una fattispecie circostanziale già risultante dagli atti al momento dell'esercizio dell'azione penale (sentenza **n. 184 del 2014**)[\[12\]](#).

La decisione odierna della Consulta ha **dunque chiuso un cerchio**, com'era ormai inevitabile una volta avviato il percorso, sebbene l'addizione riproponga ed accentui i rischi determinati dall'interazione tra disciplina delle contestazioni suppletive ed innesto del rito abbreviato nel dibattimento. Le variazioni di addebito possono intervenire anche ad istruttoria conclusa, ed oggi finanche la contestazione di un dato accessorio (ad esempio la recidiva) consente all'imputato di valutare *secundum eventum* (cioè in base all'andamento concreto del processo nelle sue forme ordinarie) la convenienza dell'accesso al rito. È il prezzo pagato dal sistema, non da oggi, al fine di non esporre l'accusato alle conseguenze di atteggiamenti antidoverosi della parte pubblica.

5. Il prezzo in questione sarebbe parso davvero alto se la Corte avesse accolto la seconda delle questioni sottoposte al suo giudizio, quella cioè che mirava ad una **complessiva riapertura dei termini** in ogni caso di modifica della contestazione (fatto nuovo, fatto diverso, circostanza aggravante), da estendersi anche ai **reati non toccati** dalla contestazione suppletiva. Reati dunque per i quali la celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie rappresenta il frutto di una scelta libera e consapevole dell'interessato.

Per inciso, la questione era stata nella specie proposta con riferimento alle **contestazioni tardive**, ma risulta ormai perfettamente concepibile (e puntualmente concepita in dottrina) finanche per le **contestazioni fisiologiche**. E dovrà considerarsi sempre più seria se si rafforzerà l'idea che l'imputato esercita appieno il suo **diritto di difesa**, nella forma che attiene alla scelta del rito, solo di fronte ad una **imputazione definitivamente stabilizzata** (tesi che costituiva in parte il fondamento della questione di legittimità proposta dal rimettente).

Al momento, la Corte ha ribadito il giudizio, più volte anticipato, per il quale non vi sono ragioni costituzionali tali da imporre al legislatore una riapertura generalizzata dei termini, dato appunto che si discute ormai **solo** di reati volutamente sottoposti dall'imputato alle cure del giudice dibattimentale. Si potrebbe ricordare l'argomento molto citato nella prima fase di questa complessa vicenda, e cioè che l'imputato il quale omette di chiedere tempestivamente il giudizio abbreviato è ben consapevole, o dovrebbe esserlo, che lo stesso regime si imporrebbe per eventuali reati concorrenti od in caso di mutata ricostruzione del fatto. Qui la situazione è ancora diversa: l'imputato che omette la tempestiva richiesta di accesso al rito accetta non il rischio, ma la certezza, che quei reati saranno appunto giudicati con il rito ordinario, quand'anche sopravvenisse la contestazione, tardiva o non, di reati aggiuntivi o di circostanze aggravanti.

È interessante tra l'altro la notazione finale della sentenza, perché individua uno dei (diversi) **profili di sperequazione al contrario** che sarebbero indotti dall'invocata manipolazione del sistema. Non solo sarebbe «[...] "illogico - e, comunque, non costituzionalmente necessario - che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d'accusa), l'imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all'intera platea delle imputazioni originarie", relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine (sentenza n. 237 del 2012). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all'opzione per il rito speciale». Addirittura, l'imputato «verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato "parziale" (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale [...] non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione».

[1] Cass., Sez. un., 28 ottobre 1998, n.4/99, Barbagallo, reperibile in: *Dir. pen. e proc.* 1999, 633, con nota di A. STEFANI, *Ampliato dalle sezioni unite il potere di contestazione suppletiva del p.m.*; *Cass. pen.* 1999, 3079, con nota di M. BAZZANI, *Nuove contestazioni e istruzione dibattimentale*; *ivi* 2000, 330, con nota di S. ALLEGREZZA, *Precocità delle nuove contestazioni in dibattimento: mera irregolarità o causa di invalidità?*; *Giur. it.* 1999, 2136, con nota di M. L. DI BITONTO, *La modifica dell'imputazione nel dibattimento: problemi interpretativi e soluzioni possibili*; *ivi* 2000,

589, con nota di B. NACAR, *Limiti cronologici per la modifica dell'imputazione*; *Giust. pen.* 1999, II, 700, con nota di G. L. VARRASO, *Le nuove contestazioni « tardive » del dibattimento: le sezioni unite legittimano l'« arbitrio » del p.m.*; *Riv. it. dir. e proc. pen.* 2000, 338, con nota di G. LOZZI, *Modalità cronologiche della contestazione suppletiva e diritto di difesa*.

[2] Tra le ultime espressioni dell'orientamento soccombente si veda, ad esempio, Cass., sez. VI, 22 febbraio 2005, n. 10125/05, in *CED Cass.*, n. 231225.

[3] Provvedimenti del 28 dicembre 1990, n. 593; 4 maggio 1992, n. 213; 1 aprile 1993, n. 129.

[4] Corte cost., 22 giugno 1994, n. 265, in *Giur. cost.* 1994, 2153.

[5] Corte cost., 29 dicembre 1995, n. 530, in *Cass. pen.* 1996, 1084.

[6] Si vedano, a vario titolo, i provvedimenti del 16 aprile 2003, n. 129; 3 novembre 2005, n. 413; 16 giugno 2005, n. 236.

[7] In questo senso, specificamente, sentenza 10 marzo 2008, n. 67, in *Cass. pen.* 2008, 2410.

[8] Corte cost., 18 dicembre 2009, n. 333, reperibile: in *Giur. cost.* 2009, 4944, con nota di M. CAIANIELLO, *Giudizio abbreviato a seguito di nuove contestazioni. Il prevalere delle tutele difensive sulle logiche negoziali*; in *Cass. pen.* 2010, 2527, con nota di G. TODARO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato: una incostituzionalità attesa tra spinte antitetiche e dubbi persistenti*; in *Giur. cost.* 2010, 3597, con nota di V. MAFFEO, *Le contestazioni tardive e il giudizio abbreviato*; in *Indice pen.* 2011, 219, con nota di A. LIPRINO, *Nuove contestazioni dibattimentali e giudizio abbreviato*; in *Guida dir.* 2010, n. 5, 74, con nota di R. BRICCHETTI, *Il divieto cade se la nuova contestazione riguarda un episodio inserito negli atti di indagine*.

[9] Sentenza 19 maggio 2003 n. 169, reperibile tra l'altro in *Dir. pen. e proc.* 2003, 829, con nota di E. DI DEDDA, *Sindacabile dal giudice del dibattimento il rigetto del giudizio abbreviato condizionato*.

[10] Sentenza 26 ottobre 2012, n. 237, in [questa Rivista](#), con nota di F. CASSIBBA, *Vacilla il criterio della prevedibilità delle nuove contestazioni dibattimentali*.

[11] Sentenza 5 dicembre 2014, n. 273, in [questa Rivista](#), con nota di G. LEO, *Ancora una sentenza additiva sull'art. 516 c.p.p.: per il fatto diverso oggetto di contestazione dibattimentale "fisiologica" l'imputato può chiedere il giudizio abbreviato, nonché, sempre in questa Rivista*, con nota di A. CABIALE, *L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato anche dopo la modifica 'fisiologica' dell'imputazione: la fine del 'binomio indissolubile' fra premialità e deflazione*.

[12] Sentenza 25 giugno 20014, n. 184, in giurcost.org.

SENTENZA N. 139

ANNO 2015

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-	Marta	CARTABIA	Presidente
-	Giuseppe	FRIGO	Giudice
-	Paolo	GROSSI	”
-	Giorgio	LATTANZI	”
-	Aldo	CAROSI	”
-	Mario Rosario	MORELLI	”
-	Giancarlo	CORAGGIO	”
-	Giuliano	AMATO	”
-	Silvana	SCIARRA	”
-	Daria	de PRETIS	”
-	Nicolò	ZANON	”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'[art. 517 del codice di procedura penale](#) promossi dal

Tribunale ordinario di Lecce con ordinanza del 9 luglio 2014 e dal Tribunale ordinario di Padova con ordinanza del 7 ottobre 2014, iscritte rispettivamente al [n. 218 del registro ordinanze 2014](#) e al [n. 13 del registro ordinanze 2015](#) e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nn. 50, prima serie speciale, dell'anno 2014 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2015.

Visti gli atti di costituzione di A.G. e S.A.;

udito nell'udienza pubblica del 26 maggio 2015 il Giudice relatore Giuseppe Frigo;

uditi gli avvocati Paolo Spalluto per A.G. e Giovanni Gentilini per S.A.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 9 luglio 2014 il Tribunale ordinario di Lecce ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l'imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;

b) del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede che, quando è contestata in dibattimento una circostanza aggravante o un reato concorrente che già risultava dagli atti di indagine, l'imputato possa chiedere il giudizio abbreviato anche in relazione alle imputazioni che non hanno formato oggetto di modifica.

1.1.– Il Tribunale rimettente premette di essere investito del processo penale nei confronti di una persona imputata del reato di violenza sessuale continuata in danno della figlia della sua convivente, minorenni all'epoca dei fatti, nonché dei reati di maltrattamenti e violenza sessuale continuata in danno della propria moglie.

Riferisce, altresì, che in una precedente udienza dibattimentale, il pubblico ministero aveva modificato e integrato l'imputazione relativa ai reati commessi in danno della minore, sulla base di elementi che già emergevano dalle dichiarazioni rese dalle persone offese nel corso dell'incidente probatorio. Il pubblico ministero aveva in particolare contestato, da un lato, la circostanza aggravante di cui all'art. 609-ter del codice penale, anticipando la data di consumazione delle violenze sessuali ad un periodo nel quale la persona offesa non aveva ancora compiuto i quattordici

anni; dall'altro, il delitto di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., con riferimento agli atti sessuali che l'imputato avrebbe compiuto dopo che la minore aveva raggiunto i quattordici anni e conviveva con lui.

A fronte di ciò, il difensore dell'imputato aveva chiesto che il processo fosse definito con rito abbreviato per tutte le imputazioni o, in subordine, per i soli reati oggetto delle nuove contestazioni.

Al riguardo, il giudice *a quo* osserva che, per quanto attiene alla contestazione del reato di cui all'art. 609-*quater* cod. pen., la Corte costituzionale, con la [sentenza n. 333 del 2009](#), ha già riconosciuto all'imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente (art. 517 cod. proc. pen.) o di un fatto diverso (art. 516 cod. proc. pen.) risultanti dagli atti di indagine: e ciò dopo che, nelle medesime ipotesi, la [sentenza n. 265 del 1994](#) aveva consentito all'imputato di chiedere l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Tale ultima facoltà è stata, altresì, riconosciuta all'imputato, con la successiva [sentenza n. 184 del 2014](#), nel caso di contestazione, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., di una circostanza aggravante che già emergeva dagli atti di indagine. Nell'occasione, la Corte ha ribadito che la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero. Nel caso in cui, a seguito dell'errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell'aggravante, l'imputazione subisca una modifica sostanziale, risulta, dunque, lesivo del diritto di difesa precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali. Tale preclusione viola, altresì, l'[art. 3 Cost.](#), venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso a detti riti, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse.

A parere del rimettente, pur riferendosi la declaratoria di illegittimità costituzionale da ultimo ricordata unicamente al "patteggiamento", gli argomenti addotti a fondamento di essa varrebbero anche rispetto alla richiesta di giudizio abbreviato.

L'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non consente all'imputato di accedere a detto rito alternativo nel caso di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante già risultante dagli atti, si porrebbe, infatti, parimenti in contrasto tanto con l'[art. 24 Cost.](#), per violazione del diritto di difesa, cui attiene l'opzione per il reato speciale; quanto con l'[art. 3 Cost.](#), stante la disparità di trattamento, a parità di esigenze difensive, sia rispetto a chi, per effetto della [sentenza n.](#)

[184 del 2014](#), può richiedere nella medesima ipotesi l'applicazione della pena, sia rispetto a chi, per effetto della [sentenza n. 333 del 2009](#), può richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione "tardiva" di un reato concorrente.

Ad avviso del rimettente, l'art. 517 cod. proc. pen. violerebbe i parametri evocati anche nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non permette all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati che non formano oggetto della contestazione suppletiva.

In base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, nel caso in cui il processo abbia ad oggetto più imputazioni, la richiesta di rito alternativo deve riguardarle tutte, giacché l'effetto premiale che caratterizza il rito risulterebbe incompatibile con una frammentazione del processo che costringa comunque a celebrare il dibattimento. Alla stregua di tale indirizzo interpretativo – pur opinabile, secondo il rimettente, posto che il giudizio dibattimentale è comunque semplificato dall'accesso al rito alternativo per una parte delle imputazioni – la mancata estensione del diritto di chiedere il giudizio abbreviato alla globalità delle imputazioni impedirebbe all'imputato di accedere al rito speciale anche con riguardo alle imputazioni non modificate.

In ogni caso, poi, la preclusione censurata impedirebbe all'imputato di adottare una strategia difensiva, relativamente al rito da seguire, che tenga conto dell'«intera materia del processo». La modifica anche di una soltanto delle plurime imputazioni sarebbe, infatti, suscettiva di alterare i presupposti delle scelte operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo, sulla base delle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero. Detta modifica potrebbe, ad esempio, far cadere l'aspettativa dell'imputato di poter fruire, nel caso di condanna, di una pena mite, suscettibile di sospensione condizionale, ovvero di sostituzione con misure alternative in sede esecutiva. Né, d'altra parte – come reiteratamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale – potrebbe farsi carico all'imputato di non aver previsto i possibili sviluppi futuri del processo, nel momento in cui non ha richiesto il rito alternativo nel termine di legge.

1.2.– Si è costituito A.G., imputato nel processo principale, il quale, richiamando e facendo proprie le considerazioni espresse dal rimettente, ha chiesto l'accoglimento delle questioni.

2.– Con ordinanza del 7 ottobre 2014, il Tribunale ordinario di Padova ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice

del dibattimento il giudizio abbreviato nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale.

2.1.– Il giudice *a quo* riferisce di essere investito del processo nei confronti di una persona rinviata a giudizio per il delitto di cessione continuata di sostanza stupefacente. Nel corso del dibattimento, il pubblico ministero aveva modificato l'imputazione, contestando la circostanza aggravante della consegna dello stupefacente a persona di età minore, di cui all'art. 80, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza): circostanza aggravante che già emergeva dagli atti compiuti nella fase delle indagini preliminari.

A fronte di ciò, l'imputato aveva chiesto di essere giudicato con rito abbreviato condizionato o, in subordine, con rito abbreviato semplice.

In proposito, il rimettente rileva come manchi, allo stato, nell'art. 517 cod. proc. pen., una specifica previsione che consenta all'imputato di accedere al giudizio abbreviato nell'ipotesi di contestazione suppletiva di una circostanza aggravante cosiddetta "patologica", basata, cioè – come nel caso di specie – su elementi già risultanti dagli atti di indagine: profilo per il quale la norma censurata verrebbe a porsi in contrasto tanto con l'[art. 24, secondo comma](#), che con l'[art. 3 Cost.](#)

Tale conclusione si imporrebbe in base a considerazioni analoghe a quelle che hanno indotto la Corte costituzionale a dichiarare costituzionalmente illegittimo il citato art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevede, nell'evenienza considerata, la facoltà dell'imputato di chiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.

Sarebbe ravvisabile, infatti, anche con riguardo al giudizio abbreviato, la lesione del diritto di difesa connessa al fatto che, nell'ipotesi in esame, le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito speciale risultano sviate da un anomalo ritardo nella contestazione della circostanza aggravante – atta ad incidere in modo significativo sull'entità della sanzione irrogabile – conseguente ad un errore o ad un'omissione del rappresentante della pubblica accusa.

D'altra parte, come già evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nella [sentenza n. 333 del 2009](#), avuto riguardo all'ipotesi della contestazione di un reato concorrente, la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva "tardiva", a seconda che si discuta di "patteggiamento" o di giudizio abbreviato,

risulterebbe ingiustificata e fonte, quindi, di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 Cost.

Quest'ultimo parametro risulterebbe violato anche per la irragionevole discriminazione cui l'imputato si trova esposto, ai fini dell'accesso al rito speciale, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza delle valutazioni del pubblico ministero in ordine alle risultanze delle indagini al momento dell'esercizio dell'azione penale.

Parimenti ingiustificata risulterebbe, infine, la disparità di trattamento fra l'imputato che subisce la contestazione suppletiva di una circostanza aggravante e l'imputato cui sia contestato in dibattimento un fatto diverso o un reato concorrente, il quale – per effetto delle [sentenze n. 333 del 2009](#) e [n. 237 del 2012](#) – può invece accedere al giudizio abbreviato, tanto nel caso di contestazione “patologica” che in quello di contestazione “fisiologica” (basata, cioè, sulle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale). E ciò tanto più ove si consideri che l'art. 517 cod. proc. pen. prefigurava, in origine, una piena equiparazione dei diritti dell'imputato nei casi di contestazione di un reato concorrente ovvero di una circostanza aggravante.

2.2.– Si è costituito S.A., imputato nel giudizio *a quo*, il quale, richiamando le più significative decisioni della Corte costituzionale in materia e aderendo alle valutazioni formulate dal rimettente, ha chiesto che la questione venga accolta.

Considerato in diritto

1.– I Tribunali ordinari di Lecce e di Padova dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che, ove sia contestata in dibattimento una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine, l'imputato possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione.

Ad avviso dei rimettenti, varrebbero, in proposito, considerazioni analoghe a quelle svolte da questa Corte nella [sentenza n. 184 del 2014](#), con riguardo alla facoltà dell'imputato di richiedere, nella medesima evenienza, l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. La norma censurata violerebbe, in specie, l'art. 24 della Costituzione – e, più in particolare, a parere del Tribunale ordinario di Padova, il secondo comma di tale articolo – in quanto la scelta in ordine al rito da seguire, costituente espressione del diritto di difesa, viene a dipendere dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché risulterebbe lesivo di quel diritto

precludere all'imputato l'accesso ai riti speciali allorché, a seguito dell'errore del rappresentante della pubblica accusa e del conseguente ritardo nella contestazione dell'aggravante, l'imputazione subisca una modifica sostanziale.

Risulterebbe inoltre violato, sotto plurimi profili, l'art. 3 Cost. In primo luogo, perché l'imputato verrebbe irragionevolmente discriminato, ai fini dell'accesso al giudizio abbreviato, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero alla chiusura delle indagini stesse. In secondo luogo, per la ingiustificata disparità di trattamento dell'imputato che intenda chiedere il giudizio abbreviato nell'ipotesi in esame rispetto all'imputato che, nella medesima ipotesi della contestazione cosiddetta "tardiva" di una circostanza aggravante, voglia chiedere il "patteggiamento", ovvero che intenda richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione di un reato concorrente, tanto "tardiva" che (secondo il Tribunale ordinario di Padova) "fisiologica": ipotesi, queste ultime, nelle quali la preclusione all'accesso al rito alternativo è stata rimossa, rispettivamente, dalle [sentenze n. 184 del 2014](#), [n. 333 del 2009](#) e [n. 237 del 2012](#) di questa Corte.

Il solo Tribunale ordinario di Lecce dubita, altresì, della legittimità costituzionale del medesimo art. 517 cod. proc. pen., nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante o di un reato concorrente già risultanti dagli atti di indagine, non consente all'imputato di richiedere il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello oggetto della contestazione suppletiva.

Secondo il rimettente, anche sotto tale profilo la norma denunciata si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. In primo luogo, perché, ove si aderisse alla tesi giurisprudenziale che ritiene inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato riferita ad una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti del medesimo imputato, il diritto di difesa di quest'ultimo rimarrebbe pregiudicato, sul piano delle possibilità di accesso al rito alternativo, anche con riguardo alle imputazioni oggetto della nuova contestazione. In secondo luogo, e comunque, perché la preclusione censurata impedirebbe all'imputato di elaborare una strategia difensiva che tenga conto dell'intera vicenda processuale, posto che la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni sarebbe suscettibile di alterare i presupposti delle valutazioni in ordine alla convenienza del rito speciale, operate dalla difesa considerando i possibili esiti del processo in base alle imputazioni originariamente formulate dal pubblico ministero.

2.— Le ordinanze di remissione sollevano questioni relative alla medesima norma e in parte identiche, sicché i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti con unica decisione.

3.– Con le questioni in esame, questa Corte è chiamata nuovamente a verificare, sotto due ulteriori profili, la legittimità costituzionale della preclusione all'accesso ai riti alternativi a contenuto premiale in cui l'imputato incorre di fronte alle nuove contestazioni dibattimentali: preclusione conseguente al fatto che la nuova contestazione interviene quando il termine ultimo per la formulazione della richiesta del rito alternativo (individuato attualmente dagli artt. 438, comma 2, 446, comma 1, e 555, comma 2, cod. proc. pen.) è ormai spirato.

Le doglianze degli odierni rimettenti attengono, più specificamente, alla mancata previsione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato in presenza di contestazioni suppletive cosiddette “tardive” o “patologiche”, basate, cioè, non sulle nuove risultanze dell'istruzione dibattimentale, ma su elementi che già emergevano dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale (e dunque volte, nella sostanza, a porre rimedio a incompletezze o errori del pubblico ministero nella formulazione originaria dell'imputazione): contestazioni ritenute ammissibili dalla consolidata giurisprudenza di legittimità.

4.– La prima delle due questioni, sollevata da entrambi i rimettenti – concernente la facoltà dell'imputato di richiedere il giudizio abbreviato nel caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante, con riguardo al reato cui questa si riferisce – è fondata.

4.1.– Questa Corte, già con la [sentenza n. 265 del 1994](#), dichiarò costituzionalmente illegittimi gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen., nella parte in cui non prevedevano la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., relativamente al fatto diverso o al reato concorrente oggetto di contestazione “tardiva”.

Nell'occasione, la Corte rilevò che le valutazioni dell'imputato circa la convenienza del rito alternativo vengono a dipendere, anzitutto, dalla concreta impostazione data al processo dal pubblico ministero: sicché, «quando in presenza di una evenienza patologica del procedimento, quale è quella derivante dall'errore sulla individuazione del fatto e del titolo del reato in cui è incorso il pubblico ministero, l'imputazione subisce una variazione sostanziale, risulta lesivo del diritto di difesa dell'imputato precludere l'accesso ai riti speciali». Ne risultava violato, altresì, il principio di eguaglianza, venendo l'imputato irragionevolmente discriminato, sul piano della fruizione dei riti alternativi, in dipendenza della maggiore o minore esattezza o completezza della valutazione delle risultanze delle indagini preliminari da parte del pubblico ministero al momento della chiusura delle indagini stesse.

Ancorché la contestazione suppletiva del reato concorrente e delle circostanze aggravanti sia regolata in modo unitario dall'art. 517 cod. proc. pen., la Corte non si esprime, nel frangente, sull'ipotesi della contestazione "tardiva" di una circostanza aggravante, in quanto non devoluta al suo esame.

4.2.– La declaratoria di illegittimità costituzionale è stata, peraltro, successivamente estesa anche a tale ipotesi dalla [sentenza n. 184 del 2014](#).

La Corte ha, infatti, rilevato come le considerazioni poste a base della precedente decisione fossero riferibili anche alla contestazione "tardiva" di circostanze aggravanti, in quanto parimenti idonea a determinare «un significativo mutamento del quadro processuale». Le circostanze in questione possono, infatti, incidere in modo rilevante sull'entità della sanzione – tanto più quando si tratti di circostanze ad effetto speciale – e talvolta sullo stesso regime di procedibilità del reato. Né, d'altra parte, poteva farsi leva, in senso contrario, sulla neutralizzazione dell'aggravamento di pena a seguito del giudizio di bilanciamento con circostanze attenuanti, ai sensi dell'art. 69 del codice penale, il quale rappresenta una mera eventualità.

La Corte ha osservato, inoltre, che l'imputato che si veda contestare in dibattimento una circostanza aggravante già risultante dagli atti di indagine si trova in situazione non dissimile da quella del destinatario della contestazione "tardiva" di un fatto diverso: «evenienza che in realtà potrebbe costituire per l'imputato anche un pregiudizio minore». Sicché, una volta divenuta ammissibile la richiesta di "patteggiamento" nel caso di modificazione dell'imputazione a norma dell'art. 516 cod. proc. pen., la preclusione di essa nel caso di contestazione di una nuova circostanza aggravante, ai sensi dell'art. 517 cod. proc. pen., risultava foriera di ingiustificate disparità di trattamento.

4.3.– Le conclusioni non possono essere diverse con riguardo alla richiesta di giudizio abbreviato, cui si riferisce l'odierna questione.

Con la [sentenza n. 333 del 2009](#), questa Corte ha, infatti, ritenuto che – per le medesime ragioni indicate dalla [sentenza n. 265 del 1994](#) – anche il mancato riconoscimento della possibilità di accedere a tale rito alternativo, nel caso di contestazione dibattimentale "tardiva" del fatto diverso o del reato concorrente, si ponesse in contrasto con gli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost., dichiarando, quindi, costituzionalmente illegittimi, *in parte qua*, i citati artt. 516 e 517 cod. proc. pen.

Al riguardo, la Corte ha rilevato che l'ostacolo che precedentemente si opponeva a tale declaratoria, costituito dalla problematicità dell'innesto del giudizio abbreviato nella fase del dibattimento – a fronte della quale la questione era stata ritenuta inammissibile dalla [sentenza n. 265 del 1994](#), perché implicante scelte discrezionali devolute al legislatore – doveva ritenersi superato alla luce delle modifiche della disciplina del rito speciale intervenute *medio tempore*. Nel nuovo panorama normativo, «la differenza di regime, in punto di recupero della facoltà di accesso ai riti alternativi di fronte ad una contestazione suppletiva “tardiva”, a seconda che si discuta di “patteggiamento” o di giudizio abbreviato», finiva, quindi, per risultare «essa stessa fonte di una discrasia rilevante sul piano del rispetto dell'art. 3 Cost.».

4.4.– Alla luce di quanto precede, l'esigenza costituzionale di riconoscere all'imputato il diritto di richiedere il giudizio abbreviato anche nel caso di contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante – fattispecie rimasta estranea alla declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla citata [sentenza n. 333 del 2009](#) – risulta del tutto evidente.

Anche sotto tale profilo, infatti, si riscontra il pregiudizio al diritto di difesa, connesso all'impossibilità di rivalutare la convenienza del rito alternativo in presenza di una variazione sostanziale dell'imputazione, intesa ad emendare precedenti errori od omissioni del pubblico ministero nell'apprezzamento dei risultati delle indagini preliminari. Così come si riscontra la violazione del principio di eguaglianza, correlata alla discriminazione cui l'imputato si trova esposto a seconda della maggiore o minore esattezza e completezza di quell'apprezzamento.

Emergono, inoltre, non giustificabili sperequazioni di trattamento rispetto all'assetto complessivo della materia, conseguente ai precedenti interventi di questa Corte: da un lato, nel confronto con la facoltà, di cui l'imputato fruisce a seguito della [sentenza n. 333 del 2009](#), di richiedere il giudizio abbreviato nel caso – non dissimile – di contestazione “tardiva” del fatto diverso; dall'altro, nel confronto con la possibilità, di cui l'imputato beneficia in forza della [sentenza n. 184 del 2014](#), di accedere al “patteggiamento” nella medesima ipotesi della contestazione “tardiva” di una circostanza aggravante.

L'art. 517 cod. proc. pen. va dichiarato, pertanto, costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui, nel caso di contestazione in dibattimento di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato cui attiene la nuova contestazione.

5.– Non è fondata, per converso, la seconda questione, sollevata dal solo Tribunale ordinario di Lecce, intesa a far sì che, nel caso di contestazione dibattimentale “tardiva” tanto di un reato concorrente che di una circostanza aggravante, la restituzione all’imputato della facoltà di accesso al giudizio abbreviato si estenda anche alle imputazioni diverse da quella attinta dalla nuova contestazione. L’ipotesi, ovviamente, è che si sia al cospetto di un processo oggettivamente cumulativo, ossia con una pluralità di imputazioni formulate contro la stessa persona: situazione che si determina, peraltro, automaticamente nel caso di contestazione suppletiva di un reato concorrente, la quale va ad aggiungersi all’imputazione originaria.

5.1.– Ad avviso del Tribunale salentino, la predetta estensione si imporrebbe anzitutto alla luce del corrente orientamento della giurisprudenza di legittimità, in forza del quale non è ammessa la richiesta di giudizio abbreviato “parziale”, limitata, cioè, a una parte soltanto delle imputazioni cumulativamente formulate nei confronti della stessa persona: e ciò in quanto, nel caso di richiesta parziale, il processo non sarebbe definito nella sua interezza, onde rimarrebbe ingiustificato l’effetto premiale, voluto dal legislatore al fine di deflazionare il ricorso alla fase dibattimentale per ciascun «processo» relativo al singolo imputato, e non per ciascun reato, secondo quanto previsto dall’art. 438 cod. proc. pen. Alla luce di tale indirizzo interpretativo – che lo stesso rimettente reputa, peraltro, «opinabile», in quanto l’accesso al rito speciale per una parte delle imputazioni semplifica comunque la fase dibattimentale per le altre – l’imputato potrebbe accedere al giudizio abbreviato, relativamente all’imputazione oggetto della nuova contestazione, solo qualora tale rito fosse esperibile anche per le altre imputazioni.

In ogni caso, poi – secondo il giudice *a quo* – l’invocata generalizzazione della facoltà di richiedere il giudizio abbreviato sarebbe costituzionalmente necessaria, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto la modifica anche di una sola delle plurime imputazioni potrebbe mutare il quadro complessivo della vicenda processuale, sulla cui base l’imputato si è determinato a non formulare la richiesta del rito speciale entro il termine di legge.

5.2.– Questa Corte ha avuto, peraltro, già modo di occuparsi del problema dell’estensione del recupero della facoltà di accesso al giudizio abbreviato da parte dell’imputato, nel caso di nuova contestazione dibattimentale formulata nell’ambito di processi oggettivamente cumulativi, tanto con la citata [sentenza n. 333 del 2009](#) (concernente, come detto, la contestazione “tardiva” del fatto diverso o del reato concorrente), quanto con la successiva [sentenza n. 237 del 2012](#) (attinente alla contestazione “fisiologica” del reato concorrente).

In entrambe le circostanze, la Corte si è trovata a dover prendere in esame – in sede di verifica della rilevanza delle questioni – l’indirizzo giurisprudenziale che nega l’ammissibilità del giudizio abbreviato “parziale”, richiamato dall’odierno rimettente: ciò, in quanto gli imputati nei giudizi *a quibus* avevano richiesto il rito alternativo in rapporto al solo reato concorrente loro contestato in dibattimento, e non anche alle imputazioni originarie.

Superando il dubbio di ammissibilità, la Corte ha, peraltro, ritenuto «non implausibile» la tesi prospettata dai giudici rimettenti, stando alla quale il predetto orientamento, riferito all’ipotesi in cui l’azione penale per le plurime imputazioni sia esercitata nei modi ordinari, non poteva reputarsi automaticamente estensibile alle fattispecie oggetto dei quesiti di costituzionalità.

A sostegno di tale conclusione, si è specificamente rilevato che, nel caso di processo oggettivamente cumulativo, l’esigenza che emerge – sul piano del ripristino della legalità costituzionale – è quella di restituire all’imputato la facoltà di accedere al rito alternativo relativamente al nuovo addebito, in ordine al quale non avrebbe potuto formulare una richiesta tempestiva a causa dell’avvenuto esercizio dell’azione penale con modalità “anomale” (nell’ipotesi della contestazione “tardiva”), o comunque derogatorie rispetto alle ordinarie cadenze procedurali (nell’ipotesi della contestazione “fisiologica”): e ciò, «senza che possa ipotizzarsi un recupero globale della facoltà stessa», esteso, cioè, anche alle imputazioni diverse da quelle oggetto della nuova contestazione, rispetto alle quali «l’imputato ha consapevolmente lasciato spirare il termine di proposizione della richiesta» ([sentenza n. 333 del 2009](#)). Sarebbe, infatti, «illogico – e, comunque, non costituzionalmente necessario – che, a fronte della contestazione suppletiva di un reato concorrente (magari di rilievo marginale rispetto al complesso dei temi d’accusa), l’imputato possa recuperare, a dibattimento inoltrato, gli effetti premiali del rito alternativo anche in rapporto all’intera platea delle imputazioni originarie», relativamente alle quali si è scientemente astenuto dal formulare la richiesta nel termine ([sentenza n. 237 del 2012](#)). Soluzione, questa, che rischia di privare di ogni razionale giustificazione lo sconto di pena connesso all’opzione per il rito speciale.

In tale prospettiva – e sulla falsariga, peraltro, di quanto era già avvenuto con la [sentenza n. 265 del 1994](#), in rapporto al “patteggiamento” – gli artt. 516 e 517 cod. proc. pen. sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi nella parte in cui, nelle evenienze considerate, non restituiscono all’imputato la possibilità di accedere al giudizio abbreviato relativamente (e, dunque, limitatamente) al reato concorrente o al fatto diverso contestato in dibattimento.

5.3.– Le considerazioni ora ricordate – estensibili senz’altro all’ipotesi della contestazione dibattimentale “tardiva” di una circostanza aggravante – rendono non configurabile il *vulnus* agli artt. 3 e 24 Cost. sotto entrambi i profili denunciati dal giudice *a quo*.

Si aggiunga che qualora all’imputato fosse attribuita, nelle ipotesi in esame – come chiede il rimettente, tramite la proposizione di due distinte questioni, tra loro cumulative – la facoltà di accedere al giudizio abbreviato tanto in rapporto (e limitatamente) al reato oggetto della nuova contestazione, quanto (e anche) alle imputazioni residue, l’imputato stesso verrebbe a trovarsi in posizione non già uguale, ma addirittura privilegiata rispetto a quella in cui si sarebbe trovato se la contestazione fosse avvenuta nei modi ordinari. Egli potrebbe, infatti, scegliere tra una richiesta di giudizio abbreviato “parziale” (limitata alla sola nuova imputazione) e una richiesta globale: facoltà di scelta della quale – stando all’indirizzo giurisprudenziale evocato dal giudice *a quo* – non fruirebbe invece nei casi ordinari, essendogli consentita solo la seconda opzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* l’illegittimità costituzionale dell’art. 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;

2) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo art. 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell’esercizio dell’azione penale, non prevede la facoltà dell’imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce con l’ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2015.

F.to:

Marta CARTABIA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella Paola MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 9 luglio 2015